

DELIBERA N. 167/2022/CRL/UD del 04/08/2022
A. MXXX / H3G
(ISTANZA LAZIO/D/249/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 04/08/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. A. Mxxx di cui al prot. D1700 del 01.03.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante lamenta di aver subito una modifica unilaterale delle condizioni di contratto, con conseguente interruzione dell’opzione tariffario denominata “Gente di 3”.

Il particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, negli atti difensivi e nel corso dell'audizione l'istante ha dedotto quanto segue:

La numerazione oggetto di contestazione.

L'istante riferisce le odierne contestazioni all'utenza prepagata con numerazione +39.392.xxxxx, attivata in data 1.08.2011 con piano tariffario ricaricabile "3Power10" (doc. 2). La numerazione de qua, come da print che si produce (doc.1), è stata successivamente associata all'opzione "Gente di 3" attivata in data 27.11.2012 (cfr. doc. 1). L'utenza risulta tutt'ora attiva sui sistemi della Wind Tre S.p.A. (doc. 2).

2. Posizione dell'operatore

L'operatore con memoria del 31.03.2017 deduce che l'istante abbia riferito, in maniera del tutto generica, di aver subito una modifica unilaterale delle condizioni di contratto, con conseguente interruzione dell'opzione tariffario denominata "Gente di 3". A fronte di tale problematica, controparte chiede "un indennizzo di euro 800,00 (ottocento) dovuto al disagio arrecato, all'inadempienza contrattuale e ai ripetuti pagamenti fatti senza ricevere il servizio". Le richieste avversarie non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.

In rito

Inammissibilità della domanda per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, delibera 173/07/CONS. Tardività dell'istanza di definizione.

Come noto, la norma in esame dispone che "Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria". Nel caso di specie, il procedimento di conciliazione si è concluso in data 29 novembre 2016 con un verbale di mancato accordo, mentre l'istanza di definizione è stata introdotta solo in data 1 marzo 2017, ossia oltre il richiamato termine di 3 mesi. L'art. 155 c.p.c., infatti, è chiaro nell'affermare che "Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune". Pertanto, nell'ipotesi di in cui nel mese di arrivo non sia presente il giorno di scadenza (si pensi ai mesi con 30 o 31 giorni), allora il termine scade nell'ultimo giorno di quel mese. In altre parole, nel caso di specie il termine sarebbe dovuto scadere il 29 febbraio 2017; mancando tale giorno, non essendo un anno bisestile, il termine è di fatto scaduto il 28 febbraio 2017. Evidentemente, l'errore in cui è incorsa controparte è stato quello di ritenere differibile al primo aprile 2017 la data di scadenza del termine. Tale possibilità, tuttavia, è chiaramente smentita non solo dal tenore letterale dell'art. 155 c.p.c., ma anche dalla costante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, 8 agosto 2014, n. 4250 "Ai sensi del combinato disposto della disciplina processuale contenuta nell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963, comma 4, c.c., il decorso del termine computato a mesi - come quello relativo all'appello di sentenza non notificata - si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese assunto a termine iniziale, seguendo in tal modo la cd. regola di

computo “ex nominatione” e non già quella cd. ex “numeratione dierum”). La domanda di parte istante, pertanto, dovrà essere dichiarata improcedibile.

Inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza di definizione ex art. 19, comma 4, Delibera 173/07/CONS relativamente alla domanda di “disagio arrecato, all’inadempienza contrattuale e ai ripetuti pagamenti fatti senza ricevere il servizio”.

Quanto a tale domanda, la stessa risulta inammissibile nella presente sede in quanto non demandabile, per espressa previsione normativa (cfr. art. 19, commi IV e V – Allegato A Delibera 173/07/CONS), all’Autorità adita. Le dette richieste, infatti, mascherano una vera e propria domanda di risarcimento del danno, come detto inammissibile nella presente sede. A ben vedere, difatti, in caso di eventuale fondatezza della domanda, il Co.Re.Com adito potrà, in virtù dell’art. 19, commi IV e V – Allegato A Delibera 173/07/CONS, limitare l’eventuale pronuncia di condanna ai soli casi di “rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”. Tale domanda, peraltro, risulta altresì inammissibile per genericità ed indeterminatezza in quanto priva di qualsivoglia supporto probatorio e, in quanto tale, sarà comunque destinata al rigetto.

Nel merito:

Sulla disattivazione dell’opzione “Gente di 3”.

Ferma restando l’insuperabile eccezione di tardività della domanda, è comunque opportuno evidenziare la totale pretestuosità ed assoluta infondatezza delle doglianze avanzate da parte istante. Il sig. Mancino lamenta, infatti, di aver subito una non meglio specificata modifica unilaterale delle condizioni di contratto, con conseguente interruzione dell’opzione tariffario denominata “Gente di 3”. alcuna modifica unilaterale delle condizioni di contratto è avvenuta nel caso de quo e se ne darà prova per tabulas. Invero, come si evince dal regolamento “Gente di 3”: “In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’opzione Gente di 3 andrà in stato di sospensione; lo stato di sospensione può durare fino ad un massimo di 180 giorni dalla data inizio della sospensione, decorsi i quali l’opzione verrà automaticamente disattivata” (doc. 3).

Pertanto, in ipotesi di assenza di credito e, quindi, di impossibilità di automatico rinnovo dell’opzione, la stessa rimane sospesa per 180 giorni, per poi essere definitivamente disattivata. Nel caso di specie, il sig. Mancino, dopo aver eseguito una ricarica in data 22 dicembre 2015 (come da print che si allega – doc. 4), non si è più premurato di effettuare ulteriori ricariche determinando così dapprima la sospensione dell’opzione e successivamente la sua disattivazione in data 21 luglio 2016 per impossibilità di automatico rinnovo (come da print che si allega – doc. 5). Vero è, quindi, che nel caso de quo la disattivazione è stata la conseguenza dalla mancata ricarica della numerazione da più di 180 giorni. L’ultima ricarica effettuata risale come detto al 22.12.2015 quando l’istante tramite “ricarica SISAL” acquistava 10,00 euro di credito (cfr. print importi ricarica –doc. 6) Davvero non si comprendono, pertanto, le doglianze dell’istante, essendosi Wind Tre S.p.A. limitata a dare esecuzione a quanto

contrattualmente previsto. Anche per tale ragione, pertanto, la domanda di controparte dovrà essere integralmente rigettata. Da ultimo, è opportuno sottolineare come l'opzione "Gente di 3" è comunque sottoscrivibile presso un qualsiasi centro Wind Tre S.p.A. semplicemente presentando una nuova richiesta. L'istante, pertanto, invece di introdurre delle pretestuose azioni, avrebbe molto più semplicemente potuto recarsi presso un rivenditore autorizzato e procedere ad una nuova attivazione. H3G S.p.A. domanda la definizione della presente vertenza chiedendo, previa declaratoria d'inammissibilità per i motivi di cui in premessa, il rigetto di ogni domanda avversaria.

3. L'esito dell'udienza di definizione.

All'udienza del 29.11.2016 di definizione ex art. 16, comma 4 regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS le parti riportavano ai rispettivi scritti difensivi, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo.

4. Motivazione della decisione.

Il Gestore eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di definizione avanzata dal ricorrente, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, delibera 173/07/CONS. Tardività dell'istanza di definizione. A riguardo occorre precisare che l'art. 14 co. 2 della Del. N. 173/07/CONS prevede che "Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria". All'esito dell'udienza di conciliazione del 26.11.2016 il funzionario verbalizzatore, delegato dal responsabile del procedimento, dichiarato che il tentativo di conciliazione esperito con esito negativo, ricordava alle parti medesime: "che il presente verbale costituisce presupposto idoneo al deferimento della controversia stessa presso le sedi arbitrali, come il Corecom nella sua funzione di definizione (procedimento da attivarsi entro 90 gg da oggi) ovvero giudiziari – omissis". Il suddetto verbale veniva sottoscritto dal Mancino Antonio e dal rappresentante della H3G Spa. Firme autenticate dal verbalizzante.

Dalle verifiche effettuate dall'Ufficio in merito all'eccezione avanzata dal Gestore, si è appurato che effettivamente tra le medesime parti si è svolta l'udienza di conciliazione in data 29.11.2016. Dall'esame della documentazione in atti non v'è dubbio che l'istanza di definizione, depositata in data 1.03.2017, sia stata esperita successivamente al termine previsto dell'art. 14 co. 2 della Del. N. 173/07/CONS e comunque oltre il termine concesso in sede di conclusione del tentativo obbligatorio. Ciò in quanto nel calcolo del termine fissato in mesi non si tiene conto del numero dei giorni, di cui ciascun mese si compone, ma il termine scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Se sonno ad esempio previsti due mesi di tempo, a partire dal 31 dicembre, il termine scadrà il 28 o il 29 febbraio. Ciò posto, l'eccezione avanzata dal gestore è fondata e deve essere accolta in quanto l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dal citato articolo del Regolamento.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza del Sig. A. Mxxx nei confronti della società WindTre S.p.A. Le spese del procedimento restano a carico delle parti che le hanno sostenute, come previsto dal comma 3 del citato art.20

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 04/08/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to